

Lombardia, «Sirena» per il posto giusto

La Cgil Lombardia ha attivato «Sirena», un servizio di orientamento per chi è alla ricerca di una propria identità nel mondo del lavoro. Si tratta di un'iniziativa sperimentale, realizzata e finanziata dalla Cgil Lombardia con i contributi del Ministero del Lavoro e del Fondo Sociale Europeo. In Lombardia 5 persone su 100 vorrebbero trovare un altro lavoro, inoltre a fronte di un 6% di disoccupazione totale, le donne disoccupate sono il

9% e molte non si presentano sul mercato del lavoro perché ritengono sia impossibile trovare un lavoro adatto, sia rispetto al tempo, sia rispetto alla qualificazione. «Sirena» vuole essere una guida per tutti coloro che in Lombardia si pongono il problema di ridefinire il proprio ruolo professionale. Per collegarsi è sufficiente aprire il sito www.lomb.cgil.it/sirena/trovare, nella home page, le indicazioni necessarie all'utilizzo del servizio, dalla semplice consultazione di informazioni standard raccolte e messe a disposizione da Cgil all'attivazione di un rapporto personalizzato e accurato. È possibile presentarsi anche di persona o telefonare agli sportelli di «Sirena» aperti presso le sedi locali di Cgil Lombardia che hanno già aderito all'iniziativa.



5

Il decreto

Tutte le norme per trasformare il Tfr in azioni

pensioni

Una legge che su base volontaria vuole aprire la strada al potenziamento e alla diffusione della previdenza integrativa attraverso la creazione e l'accantonamento di appositi fondi

Con l'approvazione definitiva, (il 4 agosto), da parte del consiglio dei ministri del decreto sulla trasformazione in titoli del Tfr (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 30 agosto), si apre la strada, nelle intenzioni del Tesoro, al potenziamento della previdenza integrativa verso la quale potrebbero sfociare i fondi accantonati e «cambiati» in titoli.

Il decreto, recependo i pareri delle commissioni parlamentari, rende, tra l'altro, più esplicita la base volontaria dell'adesione alla cartolarizzazione della liquidazione. Ecco il testo del provvedimento.

Articolo 1 (definizioni)

A) «Tfr»: trattamento di fine rapporto (art. 2120 C.C.)
 B) «Fondo pensione»: le forme pensionistiche integrative (dlgs 21 aprile '93, n.124, e legge 8 agosto '95, n.335)
 C) «Gestori»: i soggetti indicati nelle lettere a) b) d) degli articoli 6 e 9 del dlgs n.124 Del '93
 D) «Fondi istitutivi»: le fonti istitutive di forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3 e 9 del dlgs 21 aprile '93, n.124
 E) «Testo unico della finanza»: il dlgs 24 febbraio 1998, n.58, e successive modifiche ed integrazioni
 F) «Consob»: la Commissione nazionale per le società e la borsa
 G) «Società del gruppo», le società controllate o controllanti dell'impresa debitrice del tfr o controllate dallo stesso soggetto che controlla l'impresa debitrice
 H) «Fondo comune di investimento»: il fondo individuato dall'articolo 37 del T.U. della finanza
 I) «Qualificati operatori finanziari», le società di gestione del risparmio, le sicav, le compagnie di assicurazione, le banche, i soggetti domiciliati in un paese della Ue operanti come società di gestione, come compagnie di assicurazione, come banche o come sicav, i fondi comuni di investimento.
 L) «Emittenti quotati»: i soggetti, italiani o esteri, che emettono titoli di partecipazione al capitale di rischio e di debito e diritti connessi, quotati nei mercati regolamentati italiani od esteri (art.67 del T.U. Della finanza)
 M) «Strumenti finanziari»: gli strumenti finanziari di cui all'art.1, del Testo unico della finanza
 N) «Attribuzione del tfr»: le operazioni contemplate nell'art. 2 del presente decreto, di versamento di quote a fondi pensione o di trasformazione di

quote del tfr in strumenti finanziari attribuiti a fondi pensione.

Articolo 2 (attribuzione del tfr a fondi pensione)

1. A decorrere dall'anno 1999, e per i tre anni solari successivi, le fonti istitutive che, nell'ambito di contratti e accordi collettivi, aziendali, interaziendali o di regolamentazioni aziendali stabiliscono l'attribuzione ai fondi pensione dell'accantonamento annuale al tfr, possono prevedere, in alternativa al versamento del relativo importo, l'attribuzione ai fondi pensione di strumenti finanziari aventi valore corrispondente, con le modalità disciplinate dal presente decreto. Nel caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, le disposizioni operano a decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i tre successivi.
 2. Le fonti istitutive, nel caso di attribuzione di strumenti finanziari ai fondi pensione determinano la modalità ed il termine di manifestazione del consenso del lavoratore, ferma restando la forma scritta e specifica del consenso medesimo.
 3. L'attribuzione ai fondi pensione di strumenti finanziari può riguardare, in alternativa all'importo del solo accantonamento annuale, un importo corrispondente all'ammontare del tfr già accantonato negli esercizi precedenti.
 4. L'attribuzione del tfr non opera con riferimento alle quote di accantonamento annuale al tfr già impegnate, in base a disposizioni di legge e delle fonti istitutive delle forme di previdenza complementare.

Articolo 3 (trasformazione del tfr in strumenti finanziari emessi da emittente quotato)

1. Gli emittenti quotati possono deliberare aumenti del capitale sociale, riservati a fondi pensione cui aderiscano lavoratori dipendenti dell'emittente quotato o di società del gruppo dell'emittente quotato, con l'applicazione dell'articolo 134 del T.U. della finanza. Il conferimento del tfr si considera conferimento in denaro.
 2. I fondi pensione chiusi con delibera dell'organo di amministrazione possono, con il consenso dei gestori, sottoscrivere l'aumento di capitale indicato mediante conferimento del tfr. I fondi pensione aperti (art. 9 del decreto n.124 Del '93) possono sottoscrivere l'aumento di capitale previa delibera dell'organo di amministrazione del sog-

IL TFR NEL FONDO PENSIONE**L'obiettivo**


Potenziare la previdenza integrativa utilizzando in futuro gli accantonamenti del Tfr da trasformare in titoli e dirottare verso i fondi pensione con il consenso però dei lavoratori interessati

**Le agevolazioni fiscali**

Sia alle imprese che ai lavoratori sono garantiti benefici fiscali. Le imprese fino a 50 dipendenti che versano in contanti il Tfr al fondo pensione, godranno dell'elevazione dell'accantonamento deducibile dal proprio reddito

**Quale liquidazione è utilizzabile**

L'importo di Tfr da accantonare nel 1999 e nei tre anni successivi e non quello già accantonato negli anni precedenti

**Quanti sono i fondi pensione**

Oltre 1.500 quelli già esistenti frutto di contrattazioni aziendali o di categoria. Circa 500 sono autogestiti, gli altri sono fondi legati alle polizze vita e riguardano complessivamente circa 2 milioni di lavoratori

**Il valore attuale**

Ammonta a circa 45 mila miliardi calcolando tutti gli importi versati interessi compresi



getto istitutore.

3. Nel rispetto delle previsioni stabilite dai commi precedenti, gli emittenti quotati possono procedere, altresì, all'emissione di obbligazioni, anche convertibili, od altri titoli cum warrant, purché gli stessi siano negoziati in mercati regolamentati italiani od esteri. Si applicano le previsioni del comma 1, per quanto attiene alle modalità deliberative dei prestiti in obbligazioni convertibili e, in ogni caso, quelle del comma 2 per quanto attiene alle modalità di perfezionamento dell'operazione.

4. Gli strumenti finanziari che derivano dalle operazioni indicate nei commi precedenti sono attribuiti ai fondi pensione interessati e da questi affidati ai gestori. Si applicano le limitazioni previste all'art.6 del decreto legislativo n.124 del '93.

Articolo 4

(trasformazione del tfr in strumenti finanziari emessi da emittente quotato)

1. Le società od enti residenti che intendono presentare domanda di ammissione alla quotazione, presso mercati regolamentati, possono deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni riservandole ai fondi pensione cui aderiscono i dipendenti dell'emittente o di società del gruppo. I fondi pensione possono sottoscrivere il prestito obbligazionario.

2. Ai fini dell'esercizio delle facoltà previste al comma 1, i soggetti emittenti devono avere sottoposto il bilancio relativo all'ultimo esercizio precedente a quello in cui le operazioni previste nel presente articolo sono deliberate, a revisione, anche volontaria, da parte di società iscritta all'apposito albo tenuto presso la Consob.

3. Il regolamento del prestito deve prevedere:
 a) l'impegno dell'emittente a richiedere l'ammissione alla quotazione entro il termine di due anni dal momento di sottoscrizione delle obbligazioni convertibili da parte di fondi pensione
 b) la facoltà di convertire le obbligazioni contestualmente all'ammissione a quotazione dell'emittente

c) nel caso di mancata quotazione entro il termine previsto, prorogabile una sola volta, con l'assenso dei gestori, per un periodo non superiore a diciotto mesi:

1) la trasformazione delle obbligazioni da convertibili in ordinarie
 2) il rimborso ai fondi pensione delle medesime

(segue a pagina 6)

l'Unità

Un quotidiano utile di Politica, Economia e Cultura

ABBONARSI ...È COMODO

Perché ogni giorno ti sarà consegnato il giornale a domicilio e se vorrai anche in vacanza.

...È FACILE

Perché basta telefonare al numero verde 167.254188 o spedire la scheda di adesione pubblicata tutti i giorni sul giornale.

...È CONVIENE

ABBONAMENTO ANNUALE

7 numeri	510.000	(Euro 263,4)
6 numeri	460.000	(Euro 237,6)
5 numeri	410.000	(Euro 211,7)
1 numero	85.000	(Euro 43,9)

ABBONAMENTO SEMESTRALE

7 numeri	280.000	(Euro 144,6)
6 numeri	260.000	(Euro 134,3)
5 numeri	240.000	(Euro 123,9)
1 numero	45.000	(Euro 23,2)

